

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO
Dipartimento Amministrativo

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il giorno 16 MAG. 2023, nella sede della Azienda AUSL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 642 del 30.3.2021, nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011, così come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 0852

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di recupero e smaltimento di pellicole radiologiche giacenti nei locali della ASL di Teramo. CIG: Z7A3B0DE17.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con richiesta agli atti, il dott. Berardo Parmegiani, Direttore della U.O.C. Segreteria Generale e Affari Legali, la dott.ssa Gabriella Lucidi Pressanti, Direttore del Dipartimento di Servizi, ed il dott. Marino Iommarini, Responsabile della U.O.S.D. Direzione Medica e Gestione Complessiva del P.O. di Atri, comunicavano la necessità di procedere allo smaltimento delle pellicole radiologiche giacenti nei locali della ditta Cisia Progetti S.r.L. sita in Mosciano S. Angelo (TE), dei PP.OO. di Teramo, S. Omero, Atri e nei locali del pad. ovest della U.O.S.D. di Radiologia e RMN osteoarticolare del P.O. di Giulianova, in quanto relative all'archivio iconografico di esami ormai risalenti e pertanto meritevoli di smaltimento nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti speciali;
- tale necessità si ravvisa anche per le strutture dei Distretti Socio Sanitari di Teramo, Montorio al Vomano, Nereto, Roseto e dell'ex Ospizio Marino di Giulianova, come da segnalazione dell'Ing. Marino Olivieri, collaboratore tecnico ingegnere in servizio c/o UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni;
- la sopracitata richiesta è corredata della proposta, agli atti, della ditta Balsamo Pasquale – Intermediazione e commercio Rifiuti – con sede legale in via Roma n.88 – 80021 Afragola (NA), P.IVA: 07072561215, pec: pasquale.balsamo@pec.it operante nel settore, che offre gratuitamente il servizio di smaltimento provvedendo in cambio al trattamento delle lastre per avviarle al recupero in quanto contenenti argento e restituendo i referti cartacei opportunamente separati in scatole distinte per anno (all.1);

Visti gli artt.:

- 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e stabilisce che: *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni....si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice..."*;
- 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 così come modificato dal DL n. 77 del 31.5.2021 per il quale fino al 30 giugno 2023, in deroga a quanto stabilito all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, è consentito alle

stazioni appaltanti di procedere, per l'acquisizione di servizi e forniture, mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000,00;

- 1 comma 3 della legge n. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ossia, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- 1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145 ai sensi del quale: *"le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Atteso che in ragione dell'importo del presente affidamento è consentito procedere all'affidamento ai sensi della richiamata normativa;

Ritenuto, in ragione del valore complessivo stimato della fornitura, contenuto nel limite di € 5.000,00, potersi prescindere dall'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip SpA ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa;

Considerato che il presente provvedimento vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del quadro normativo come sopra delineato e di quanto previsto nel richiamato art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020;


Ritenuto di

- affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120/2020, alla ditta Balsamo Pasquale Intermediazione e commercio Rifiuti – con sede legale in via Roma n.88 – 80021 Afragola (NA), P.IVA: 07072561215, pec: pasquale.balsamo@pec.it l'acquisizione del servizio di cui in premessa e presso le strutture ivi indicate, alle suesposte condizioni;
- nominare come direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Marino Olivieri Collaboratore tecnico Ingegnere In servizio c/o UOC Patrimonio, lavori e manutenzioni, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, trattandosi di fornitura caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo tecnico e considerato che, oltretutto, che il servizio in argomento impone il coinvolgimento di unità operative diverse dalla proponente;
- rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Dato atto che sono in corso in capo all'affidatario le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, considerato che le tempistiche per il rilascio della documentazione da parte degli enti preposti non consentono di garantire con immediatezza la continuità del servizio, il presente atto è risolutivamente condizionato in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

Dato atto, altresì, delle dichiarazioni rese dal responsabile del procedimento e dal direttore dell'esecuzione del contratto, in relazione alla procedura in argomento, di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001 nonché di astensione di cui all'art. 51 codice di procedura civile, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 e del codice aziendale di comportamento, agli atti dell'ufficio;

Evidenziato che l'istruttore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità ad ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che in relazione alla procedura in argomento non si trovano in condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001 e di astensione di cui all'art. 51 codice di procedura civile, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 e del codice aziendale di comportamento.




CDJ

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate

1. **Affidare**, ai sensi dell'art. dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120/2020, alla ditta Balsamo Pasquale – Intermediazione e commercio Rifiuti – con sede legale in via Roma n.88 – 80021 Afragola (NA), P.IVA: 07072561215, pec: pasquale.balsamo@pec.it l'acquisizione del servizio in argomento, presso le strutture indicate in premessa, alle suesposte condizioni.
2. **Nominare** come direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Marino Olivieri Collaboratore tecnico Ingegnere In servizio c/o UOC Patrimonio, lavori emanutenzioni, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, trattandosi di fornitura caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo tecnico e considerato che, oltretutto, che il servizio in argomento impone il coinvolgimento di unità operative diverse dalla proponente.
3. **Dare atto** che il presente atto è risolutivamente condizionato in caso di accertamento del difetto dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo all'affidatario, in esito alle verifiche in corso di svolgimento.
4. **Precisare** che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo in ragione di quanto riportato in narrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.



ALLEGATI ALL'ORDINANZA:

1. Proposta ditta Pasquale Balsamo





ALL 1

Balsamo Pasquale
Intermediazione e Commercio Rifiuti
Sede legale: Via Roma, 88
80021 - Afragola (NA)
P.IVA: 07072561215 - C.F. BLSPQL86M10F839S
Iscriz. N. NA16953 del 10/05/2018
Email; balsamo-pasquale@virgilio.it
Pec; pasquale.balsamo@pec.it

Spett.le ASL Teramo
Circ.ne Ragusa, 1
6411 Teramo (TE)
All' Ing. Giovanni Marino Oliveri

Oggetto: servizio di recupero e smaltimento pellicole radiografiche.

La presente per informarVi che la suindicata ditta è autorizzata dall'Albo Gestori Ambientali - sezione Campania, all'esercizio dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

A codesta spett. ASL chiediamo di poter smaltire gli archivi di pellicole radiografiche (CER 09.01.07) (CER 09.01.08) possibilmente a tutti Presidi Ospedalieri come consentito per legge.

Il nostro servizio è a titolo gratuito e tutte le spese inerenti allo stesso sono interamente a carico della scrivente.

Il servizio viene effettuato a titolo gratuito in quanto dai radiogrammi verrà estratto ossido di argento (CER 09.01.07).

Il prelievo del materiale viene effettuato previo rilascio 1° copia del FIR. La 4° copia dello stesso vi perverrà accompagnata da certificato di avvenuto smaltimento.

Tutte le operazioni tecniche le segue la ditta scrivente, mentre per la lavorazione si occuperà la ditta Novelli, sita in provincia di Foggia di cui in allegato troverete copia dell'autorizzazione.

Pertanto, siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Contattare il n. 3277854797 Sig. Pasquale Balsamo.

Restando in attesa porgiamo distinti saluti.

Afragola (NA), lì 14 giugno 2022

BALSAMO PASQUALE

BALSAMO PASQUALE
Intermediazione e Commercio
Rifiuti

DS

Descrizione CER;

CER 09.01.07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento.

CER 09.01.08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento.

Ciclo di lavorazione;

il materiale in oggetto una volta che è arrivato in azienda viene separata la carta dai radiogrammi. La carta viene triturrata e conferita a ditte autorizzate.

I radiogrammi vengono triturrati e sottoposti ad un processo chimico per l'estrazione di Sali di argento. La plastica viene essiccata ed insaccata per conferirla a ditte specializzate per le lavorazioni di materiale plastiche.



22

Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania
Istituita ai sensi del d.lgs. 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -
80143 NAPOLI (NA)

Iscrizione N: NA16953
Il Presidente
della Sezione regionale della Campania
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;
Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 22/02/2018 registrata al numero di protocollo 4876/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 28/03/2018 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 8 classe F dell'impresa/Ente BALSAMO PASQUALE;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 08/05/2018 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. 1220092 prestate da ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 80000,00 per la categoria 8 classe F dell'impresa/Ente BALSAMO PASQUALE per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa
Denominazione: BALSAMO PASQUALE
Con Sede a: AFRACOLA (NA)
Indirizzo: VIA ROMA, 88
CAP: 80021
C. F.: BLSPQL86M10F839S

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria 8 intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi
Classe F - quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

Inizio validità: 10/05/2018
Fine validità: 10/05/2023

Tipologie di rifiuti gestiti:
• Pericolosi e Non Pericolosi

Responsabile/tecnico/

BALSAMO PASQUALE
Numero Iscrizione NA16953
Provvedimento di Rimovo

Prot. n.11392/2018 del 10/05/2018



Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania
Istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merù -
80143 NAPOLI (NA)

LANZETTI PAOLO
codice fiscale: LNZPLA73M30F839T
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - F

Art. 2
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari o tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzata ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BALSAMO PASQUALE
Numero Iscrizione NA 16953
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n. 11392/2018 del 10/05/2018



20

Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania
Istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -
80143 NAPOLI (NA)

NAPOLI, 10/05/2018

Il Segretario
- Gerardo Pepe -

Il Presidente
- Girolamo Petrone -

(Firma ammessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)


Imposta di Bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza n.38220 del 08/02/1980)

BALSAMO PASQUALE
Numero Iscrizione NA16953
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.11392/2018 del 10/05/2018



Handwritten initials or mark.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO ANAGRAFICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: BLSPQL86M10F839S
del Registro delle Imprese di NAPOLI
data di iscrizione: 03/04/2012

Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sez. speciale) il 03/04/2012

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo NA-860131

Ditta: BALSAMO PASQUALE

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Sede:
AFRAGOLA (NA) VIA ROMA, 25/27 CAP 80021

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: PASQUALE.BALSAMO@PEC.IT

Data della comunicazione unica per la nascita dell'impresa: 01/01/2012

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:
DAL 19/03/2013 COMMERCIO E/O INTERMEDIAZIONE SENZA DETENZIONE DEI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 19/03/2013

Attivita' esercitata nella sede:
DAL 19/03/2013 COMMERCIO E/O INTERMEDIAZIONE SENZA DETENZIONE DEI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI n. 12496 del 19/03/2013
Provincia: NA

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente):
Iscritto nella sezione di: NAPOLI
Numero iscrizione: NA/012496
Data cancellazione: 17/03/2018

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente):
Iscritto nella sezione di: NAPOLI
Numero iscrizione: NA/016953
Categoria: 8 - INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DEI
RIFIUTI STESSI
Classe: F - QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA INFERIORE A 3.000 T.
Data inizio: 10/05/2018
Data scadenza: 10/05/2023

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* BALSAMO PASQUALE
nato a NAPOLI (NA) il 10/08/1986
codice fiscale: BLSPQL86M10F839S
- TITOLARE FIRMATARIO

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.


Apporre nr. bolli 1 di Euro 16,00 ciascuno

IL CONSERVATORE
Uff. Reg. Imp. Napoli
Nicola Pasquale

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

CAO

IL CONSERVATORE



Dott. Nicola Pisapia


CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

Agenzia Agora srl
Indirizzo : Via Roma, 36
80021 AFRAGOLA NA I

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarcia attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

C.C.T.A.A.

Certificato
Ordinario
10918042
DIRUTTI ASSOCI



Handwritten signature or mark.



Provincia di Foggia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMBIENTE**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - COMUNE DI CERIGNOLA - SOCIETA' NOVELLI S.R.L. CODICE IPPC 5.1 ALL'ALLEGATO VIII DEL DLGS 152/06 E SMI

Settore	AMBIENTE
Dirigente	ARCH. STEFANO BISCOTTI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

SE/RIA

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il D. Lgs. n. 372/1999, in attuazione della direttiva 96/61/CE, ha disciplinato la prevenzione e riduzione dell'inquinamento prevedendo misure idonee ad eliminare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di particolari tipologie di attività, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- successivamente tale decreto è stato sostituito dal D.Lgs. n. 59/2005, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Regione Puglia, con deliberazione n. 1388 del 19/09/2006 ha provveduto ad attivare le procedure tecnico-amministrative per l'applicazione del D.Lgs. n. 59/2005;
- la Regione Puglia, con L.R. n. 17/2007 ha delegato alle Province le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs n. 59/2005;
- l'art. 10 del Dlgs n. 152/2006 e sm.i e l'art. 6 della L.R. n. 4 del 12 febbraio 2014 disciplinano la procedura coordinata di VIA/AIA;
- la L.R. 3/2014 all'art. 1 delega per l'istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame, il rinnovo e l'aggiornamento, attribuita nei termini di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) e all'articolo 35 della legge regionale 31



dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), è modificata, sopprimendo la distinzione temporale rispetto alla presentazione della prima domanda, attribuendo agli enti provinciali la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e 5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall'articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012) e dall'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali);

- La Società NOVELLI s.r.l. , con sede legale ed operativa in Cerignola, via Manfredonia, Zona Industriale lotti da 26 a 32 in data 29/02/2016, ns. prot. 14360, ha inoltrato a questo Ente istanza unica di Autorizzazione Integrita Ambientale per l'adeguamento di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- questo Ufficio, ha provveduto ad istruire il procedimento, dopo l'espressione del parere di non assoggettabilità a VIA con D.D. 1115 del 20/06/2016;
- nella data del 18/07/2016 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi, regolarmente convocata da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D. Lgs. 59/05, giusto verbale redatto in pari data, agli atti dell'ufficio e in possesso di tutti gli intervenuti, che integralmente si richiama, ed in riferimento al quale, sinteticamente si rappresenta quanto segue:

" Si prende atto della mancata partecipazione da parte di ARPA e ASL.

Il comune di Cerignola esprime parere favorevole, in quanto si tratta di un'attività già esistente e si allinea ai pareri che saranno espressi da ARPA e ASL.

Il RUP, anche alla luce del parere del comune ritiene sensibili ed ineludibili i pareri di ARPA e ASL. Pertanto la CdS si aggiorna a data da destinarsi al fine di ottenere i pareri suddetti"

- In data 23/08/2016, si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi, regolarmente convocata da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D. Lgs. 59/05, giusto verbale redatto in pari data, agli atti dell'ufficio e in possesso di tutti gli intervenuti, che integralmente si richiama, ed in riferimento al quale, sinteticamente si rappresenta quanto segue:

" Il RUP prende atto del parere favorevole della ASL/FG consegnato direttamente in copia dalla Società.

Il Comune conferma il parere favorevole già rilasciato nella precedente seduta.

Si prende atto, infine, dell'assenza del rappresentante di ARPA Puglia e del mancato recapito del parere di competenza.

Il RUP si riserva di decidere"

- Con nota ns prot. 56882 del 02/09/2016, ARPA Puglia comunicava parere sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione, richiedendo integrazioni;
- Questo Settore con nota n. 57089 del 05/09/2016 ha trasmesso il suddetto parere alla Società Novelli s.r.l., invitandola a produrre controdeduzioni rispetto alla valutazione negativa di ARPA Puglia;



CD



- La Società Novelli s.r.l. con nota n. 61848 del 26/09/2016 ha provveduto ad inviare le proprie controdeduzioni al parere negativo ARPA;
- Con nota ns prot. 68951 del 26/10/2016, ARPA Puglia ha espresso parere favorevole subordinato all'adeguamento del PMeC e alle relative prescrizioni.
- Visti gli atti della Conferenza di Servizi di cui sopra
- Ritenuto, ai sensi del D.Lgs 59/05 e sulla base delle risultanze delle Conferenze di servizi, di poter rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Novelli s.r.l. con sede legale e operativa nel comune di Cerignola in via Manfredonia Z.I. Lotto 26/32, per l'adeguamento di un impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi codice IPPC 5.1 all'allegato VIII del D.lgs. 152/06e smi;
- Tutto ciò premesso:

Visto il Decreto Presidenziale n. 26 del 13/10/2016, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti.

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2016;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 217 del 17/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2015 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

- Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore Società Novelli s.r.l. con sede legale e operativa nel comune di Cerignola in via Manfredonia Z.I. Lotto 26/32, per l'adeguamento di un impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi codice IPPC 5.1 all'allegato VIII del D.lgs. 152/06e smi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate ;
- La presente autorizzazione è soggetta all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti e delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - Integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo con il piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, convogliate e diffuse, dell'impianto di trattamento rifiuti, esteso ai parametri contemplati nella Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 23



"Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17" secondo le modalità tecniche di campionamento ivi descritte. La frequenza del monitoraggio sarà semestrale nel primo anno, a partire dalla data del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, e, in caso di mancato superamento dei valori di soglia, continuerà con frequenza annuale per gli anni successivi. In caso di superamento dei valori soglia, è fatto obbligo al Gestore dell'impianto, d'intesa con l'Ente di Controllo, attuare tempestivamente le azioni atte a eliminare/ridurre il disturbo olfattivo. A seguito di superamento dei valori di soglia la cadenza del monitoraggio permane semestrale per l'intero anno successivo all'evento. I campionamenti delle emissioni odorigene dovranno essere eseguite con l'impianto di trattamento rifiuti nelle sue normali condizioni di esercizio e preferibilmente in situazione di maggior impatto olfattivo. La programmazione delle misure odorometriche deve essere trasmessa preventivamente e con congruo anticipo all'Ente di Controllo, mentre le risultanze dei campionamenti devono essere trasmesse periodicamente all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo;

- Integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo con l'inserimento della frequenza biennale per l'esecuzione delle misure fonometriche ambientali, a firma di tecnico abilitato. Inoltre entro tre (3) mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, così come configurato dall'Autorizzazione in atto, devono essere eseguite e trasmesse all'Ente di Controllo misure fonometriche ambientali, a firma di tecnico abilitato, atte a dimostrare il contenimento delle immissioni acustiche in ambiente esterno all'impianto entro il valore limite di riferimento per la qualificazione dell'area di interesse;
- Aggiungere sul Piano di Monitoraggio e Controllo alle frequenze di autocontrollo, a carico del gestore, le frequenze a carico dell'Ente di Controllo, che avranno cadenza annuale;
- Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.lgs 152/2006 e s.m.e i. il Gestore dovrà redigere e trasmettere annualmente all'Autorità Competente, al Comune ed all'Ente di Controllo i dati relativi alla gestione dei rifiuti ed ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, effettuati secondo modalità e frequenze stabilite nell'Autorizzazione stessa ed informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- E' fatto obbligo al Gestore dell'impianto di trattamento rifiuti esercire i contenitori stagni dedicati alla detenzione dei rifiuti costantemente chiusi e idoneamente mantenuti al fine della conservazione delle loro integrità. Le aperture dei suddetti contenitori devono essere limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Le eventuali sostanze solide o liquide rivenienti dalla movimentazione dei rifiuti che dovessero accidentalmente depositarsi sul piazzale esterno devono essere tempestivamente rimosse. All'uopo l'impianto deve essere dotato di apprestamenti idonei alla rimozione ed assorbimento rapido delle suddette sostanze;
- La Società è tenuta al rispetto delle Linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili;
- In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'attività, alla revoca dell'autorizzazione;

- La Società dovrà conservare tutti i documenti delle attività di autocontrollo (anche quelle non oggetto di report), quali registrazioni, fatture, bollette, certificati, per tutta la durata dell'Autorizzazione integrata ambientale;
- Il presente provvedimento ha validità 10 anni, secondo quanto disposto dall'art 29 octies del Dlgs 152/2006 modificato dalla Legge 46/2014;
- Di riesaminare il presente atto qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29 – octies del D.Lgs 152/06 c'smi;
- Il presente provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di autorizzazioni e/o provvedimenti di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- Il Gestore dovrà adeguare l'importo delle garanzie finanziarie ed estenderne la validità per una durata pari alla durata dell'AIA (ovvero 10 anni) così come definito dal Decreto Ministeriale di cui all'art.195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.lgs 152/2006 smi;
- Nell'ipotesi di cessazione dell'attività in vigenza della presente Autorizzazione, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Foggia un piano di dismissione dell'installazione e, in caso di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- Eventuali modifiche impiantistiche o variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia, che procederà ai sensi dell'art. 29-nonies del D. lgs. 152/06;
- In caso di inosservanze delle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione, , si procederà secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 9, e dall'art. 29-quattordices del D. lgs. 152/06;
- L'allegato tecnico le schede e il Piano di Monitoraggio e Controllo formano parte integrante del presente atti;
- Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Cerignola.
- di notificare il presente provvedimento alla Società Novelli s.r.l., la Regione Puglia Ufficio IPPC, al Comune di Cerignola , all'Arpa Puglia – Dipartimento di Foggia, all'ASL Foggia.



IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.

Handwritten signature

DECRETO 14 febbraio 1997

Determinazione delle modalita' affinche' i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell'art. 111, comma 10, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 111, comma 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1. - Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni atte a permettere che i documenti radiologici e di medicina nucleare ed i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche.

Art. 2. - Campo di applicazione

1. I presidi ospedalieri, gli istituti, i reparti, i gabinetti medici e i laboratori, sia pubblici che privati, in seguito indicati con il termine di strutture, in cui vengano effettuate prestazioni professionali specialistiche di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare, nonche' qualsiasi struttura ove vengano svolte attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, incluso l'ambito odontoiatrico, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 3. - Documentazione

1. La documentazione disciplinata dal presente decreto e di cui al precedente art. 1, e' cosi' stabilita:

a) documenti radiologici e di medicina nucleare: consistono nella documentazione iconografica prodotta a seguito dell'indagine diagnostica utilizzata dal medico specialista nonche' in quella prodotta nell'ambito delle attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico;

b) resoconti radiologici e di medicina nucleare: la documentazione del presente punto consiste nei referti stilati dal medico specialista radiologo o medico nucleare.

Art. 4. - Acquisizione - Archiviazione - Disponibilita'

1. Ove la documentazione iconografica di cui al precedente articolo non venga consegnata al paziente, questa deve essere custodita con le modalita' di cui ai successivi commi.

2. La documentazione iconografica di cui al precedente comma puo' essere acquisita mediante pellicole radiografiche; supporti cartacei; supporti elettronici. Puo' essere detenuta in apposito locale predisposto, puo' essere microfilmata oppure puo' essere memorizzata in archivio elettronico in conformita' alla direttive dell'Agenzia per l'informaticizzazione della pubblica amministrazione.

3. Qualunque sia la forma di archivio prescelta, la documentazione deve poter essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche. Tale disponibilita' deve essere



ESD

mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni per i documenti di cui al punto a) del precedente articolo ed a tempo indeterminato per i documenti di cui al punto b) dello stesso articolo, salvo termini diversi stabiliti con direttive del Ministro della sanità su conforme parere del Consiglio superiore di sanità'.

Art. 5. - Modalità di archiviazione e di registrazione

1. Con il presente decreto viene stabilito che il riferimento di archivio che dovrà essere utilizzato per la documentazione di cui al precedente art. 3 deve coincidere con quello riportato nel decreto emanato ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e relativo alle prestazioni effettuate su pazienti e riportate:

- sia nel registro delle indagini e dei trattamenti con radiazioni ionizzanti;
- sia nel libretto radiologico personale.

2. Il riferimento di archivio deve essere tale che non vi siano dubbi né del paziente, né dell'esame espletato, né della struttura che ha erogato la prestazione.

Art. 6. - Contenuto del riferimento di archivio

1. Il riferimento di archivio deve essere costituito da caratteri alfanumerici.

2. Il riferimento di archivio deve possedere, in forma diretta o indiretta, i seguenti elementi:

- soggetto al quale è stata erogata la prestazione;
- struttura che ha erogato la prestazione;
- tipo di prestazione.

3. Il riferimento di archivio relativo alla lettera a) dell'art. 3 deve essere il medesimo di quello relativo alla lettera b) dello stesso articolo.

4. Con circolare del Ministero della sanità sono indicati criteri di omogeneità per la formulazione del riferimento di archivio di cui al presente articolo.

Art. 7. - Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia a decorrere dal giorno di emanazione del decreto di cui all'art. 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. Le disposizioni relative alla disponibilità della documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 3 entrano in vigore dopo ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le disposizioni relative alla disponibilità della documentazione di cui alla lettera b) dell'art. 3 entrano in vigore dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997



CAS



UA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Ditta: Pasquale Balsamo - Intermediazione e commercio Rifiuti -
CIG: Z7A3B0DE17

Spesa anno 2023 €

AUTORIZZAZIONE:

Fonte di finanziamento:

Data 11.5.2023

Il Dirigente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa.

Data: 15.5.2023

Il Contabile

ASL 4 TERAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

ORIGINALE

Il Responsabile dell'istruttoria

(Dott.ssa Cristina De Dominicis)


Cristina De Dominicis

Il Dirigente Responsabile dell'UOC
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)

Vittorio D'Ambrosio

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data **16 MAG. 2023** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



addetto alla pubblicazione informatica

Ge. Caporale

Inviata al Collegio Sindacale in data